

Civile Ord. Sez. L Num. 6346 Anno 2019
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Data pubblicazione: 05/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 2180-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO GRANOZZI;

- **ricorrente** -

contro

ROMEO MARIA CLARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato UBALDO CIPOLLONE che la rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2049/2013 della CORTE D'APPELLO

2019

166

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di MESSINA, depositata il 09/01/2014, R.G.N. 572/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

h

RILEVATO

che con sentenza 9 gennaio 2014, la Corte d'appello di Messina condannava Poste Italiane s.p.a. al pagamento, in favore della *ex* dipendente Maria Clara Romeo a titolo di risarcimento del danno biologico da *mobbing*, della somma di € 9.350,00 oltre accessori dalla data di collocamento in quiescenza al soddisfo, rigettandone le altre domande: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva condannato la società datrice pure al pagamento, in favore della predetta, della somma di € 4.675,00 a titolo di danno morale;

che avverso tale sentenza la società datrice ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380*bis* 1 c.p.c., cui resisteva la lavoratrice con controricorso e per cui si costituiva nuovo difensore in virtù di procura notarile del 2 gennaio 2019;

che il P.G. comunicava le proprie conclusioni a norma dell'art. 380*bis* 1 c.p.c.;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione degli artt. 100 c.p.c., 10 d.p.r. 1124/1965, 10 e 13 d.lg. 38/2000, 3, primo comma d.p.r. 1124/1965 come integrato da Corte cost. 179/1988 e violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., per difetto di legittimazione passiva della società datrice, nella sussistenza dei presupposti per l'esonero dalla responsabilità civile, avendo il C.t.u. accertato un danno biologico dipendente da *mobbing* (ben qualificabile malattia professionale non tipizzata, conseguente a prestazione di attività lavorativa) in misura dell'8%, pertanto coperto dall'assicurazione obbligatoria dell'Inail, unico soggetto tenuto (primo motivo); violazione dell'art. 2087 c.c. ed omessa considerazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per l'apodittica affermazione di esistenza di un nesso causale tra patologia della lavoratrice e attività lavorativa, in assenza di documentazione sanitaria, tanto meno coeva ai fatti denunciati, alla base della C.t.u. medico-legale esperita;

che ritiene il collegio che il primo motivo sia fondato;

Corte di Cassazione
copia non ufficiale

RG 2180/2015

che occorre preliminarmente rilevare che il difetto di legittimazione attiva o passiva, intesa come *legitimatio ad causam* e pertanto quale astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, siano destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, è nozione diversa dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, integrando una questione concernente il merito della causa (Cass. 24 marzo 2004, n. 5912; Cass. 6 marzo 2006, n. 4796; Cass. s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. 27 marzo 2017, n. 7776; Cass. 27 giugno 2018, n. 16904);

che nel caso di specie non si verte nell'ipotesi di difetto di legittimazione passiva della società datrice, ma piuttosto di accertamento della sua effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio, integrante una questione di merito;

che, tanto chiarito, nell'ipotesi di richiesta del risarcimento del danno patito dal lavoratore alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito è comunque tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati (esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale) possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e come tali ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, a norma dell'art. 2087 c.c., sia pure non accomunati dal medesimo fine persecutorio (Cass. 5 novembre 2012, n. 18927; Cass. 3 marzo 2016, n. 4222);

che, qualora sia accertata la sussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato si configura una condotta di *mobbing* (Cass. 10 novembre 2017, n. 26684; Cass. 21 maggio 2018, n. 12437);

che la Corte territoriale ha accertato, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie (per le ragioni esposte dall'ultimo capoverso di pg. 3 all'ultimo di pg. 5 della sentenza), che i danni lamentati dalla lavoratrice devono essere ascritti alla condotta datoriale di *mobbing* e che pertanto sono riconducibili all'inadempimento della società al debito di sicurezza prescritto dall'art. 2087 c.c.;

RG 2180/2015

che, in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella: dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata (Cass. 5 marzo 2018, n. 5066, con ampio rinvio a citazioni conformi in motivazione);

che il giudice può procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10 d.p.r. nell'interezza del suo articolato meccanismo anche d'ufficio ed indipendentemente da una richiesta di parte, in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (Cass. 10 aprile 2017, n. 9166, p.to 12 in motivazione);

che il motivo deve essere ritenuto fondato nel senso, non già del difetto di legittimazione passiva della società datrice, ma della non effettiva sua titolarità del rapporto fatto valere in giudizio, per l'accertamento a carico della lavoratrice di un danno biologico dipendente da *mobbing* (ben qualificabile malattia professionale non tipizzata, conseguente a prestazione di attività lavorativa) in misura dell'8% (come da conclusioni della relazione di C.t.u. integralmente trascritta da pg. 12 a pg. 30 del ricorso), coperto dall'assicurazione obbligatoria dell'Inail, nella sussistenza dei presupposti per l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro (Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; Cass. 1 agosto 2018, n. 20392);

che pertanto esso deve essere accolto, con assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania.

Così deciso nella Adunanza camerale del 16 gennaio 2019

RG 2180/2015

Il Presidente
(dott. Giuseppe Bronzini)

